



COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROVINCIA DI SAVONA

Via G. Chiarlone, 47 - 17058 PIANA CRIXIA - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022

E-Mail: ragioneria@comune.pianacrixia.sv.it

Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N° 88 DEL 06/10/2025

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER
L'ANNO 2025, RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE
E QUANTIFICAZIONE UTILIZZI PRESUNTI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Visto** che, in osservanza ai principi di separazione tra le funzioni di indirizzo e di controllo e le attività di gestione, agli organi di amministrazione viene affidata la definizione degli obiettivi e dei programmi, mentre i dirigenti e/o i Responsabili dei Servizi provvedono all'assunzione degli atti gestionali;
- **Visto** il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali;
- **Visto** il provvedimento sindacale n. 05/2024 del 01/07/2024, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario;
- **Vista** la delibera C.C. n. 37 del 18/12/2024, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027, con i relativi allegati;
- **Vista** la delibera della G.C. n. 63 del 23/12/2024, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027, in base al quale è stata assegnata ai Responsabili dei Servizi la gestione dei capitoli di entrata e di spesa, al fine di poter impegnare le somme necessarie;
- **Vista** la delibera G.C. n. 87 del 31/12/2009;
- **Visto** l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- **Dato atto** che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021;
- **Che** l'art. 79, commi 1 e 1-bis, del suddetto CCNL, titolato: "Fondo risorse decentrate: costituzione", che testualmente recitano:
"1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente con le seguenti risorse:
a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera a decorrere retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.”;

- **Preso atto** che l'art. 67, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, testualmente recitano:

“1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;
- f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo

massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

- g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato.”;

- **Che i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 79 del CCNL 2019/2021, testualmente recitano:**

“2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c) d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussiste la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche gli obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.lgs. n. 219/2016;
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziato ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni di legge in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziato dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonchè le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 con la precisazione

che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.”

- **Che** il comma 7 dell'articolo sopra richiamato recita: “Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dell'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art 67 del CCNL 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”;
- **Che** la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 19 del 09/10/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;
- **Che** i commi 1 e 2 dell'art. 11 del D.L. n. 135 del 14/12/2018 testualmente recitano:
“1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017”;
- **Visto** l'art. 14, comma 1-bis del D.L. 14/03/2025 n. 25 (c.d. “Decreto PA”), convertito, con modificazioni dalla L. 09/05/2025 n. 69, il quale dispone che: “A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall', convertito, con modificazioni, dalla , e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all', il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali”;
- **Vista** altresì la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato all'interno della quale viene specificato che la disposizione si applica alle regioni, città metropolitane, province e comuni che registrano una incidenza della componente stabile del Fondo risorse decentrate, maggiorata degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa per stipendi tabellari del 2023 inferiore al 48 per cento ed è finalizzata ad armonizzare il trattamento accessorio del relativo personale non dirigente. La norma consente ai predetti enti, assoggettati alla disciplina

in materia di assunzioni a tempo indeterminato introdotta dall'art. 33, commi 1, 1-bis e 2 del D.L. n. 34/2019, di incrementare, a decorrere dall'anno 2025, la componente stabile del Fondo del personale non dirigente nel presupposto che:

- o sia rispettata la citata disciplina introdotta dall'art. 33 del D.L. 30/04/2019 n. 34, basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicato, per quanto riguarda i comuni, nel decreto attuativo del 17/03/2020;
- o sia assicurato l'equilibrio pluriennale di bilancio come da asseverazione dall'organo di revisione.

- **Considerato** che in sede di redazione dell'Allegato 3.3 del PIAO 2025/2027 (Piano triennale dei fabbisogni di personale) è stato effettuato, il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento alla spesa del personale al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP rilevati dal rendiconto di gestione dell'anno 2023 e dalla media delle entrate correnti relative al rendiconto di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023, al netto del FCDE del bilancio assestato 2023 e che:
 - con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente (meno di 1.000 abitanti), la percentuale prevista nel D.M. attuativo in Tabella 1 è pari al 29,50% e il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 32,63%
 - con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente (meno di 1.000 abitanti), la percentuale prevista nel D.M. attuativo in Tabella 1 è pari al 29,50% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 33,50% e il comune si colloca pertanto entro la soglia intermedia;
- **Che** pertanto l'Ente, collocandosi nella soglia intermedia, non può incrementare il rapporto tra spese di personale e media delle entrate correnti al netto dell'FCDE rispetto a quanto registrato nell'ultimo rendiconto approvato e, conseguentemente, non può avvalersi della facoltà di incremento del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 e s.m.i.;
- **Che** l'art. 80, 1° comma, del CCNL di cui trattasi, intitolato "Fondo risorse decentrate: utilizzo", stabilisce:

"1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/01/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.";
- **Che** i commi 2 e 3 dell'articolo sopra richiamato dispongono:

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

 - a) premi correlati alla performance organizzativa;
 - b) premi correlati alla performance individuale;
 - c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
 - d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14.09.2000;
 - e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;
 - f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;

- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000;
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
- j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;
- k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziato, con esclusione delle lettere c), f), g) del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2.”;

- **Dato atto** che questo Ente ha ottenuto, in data 12/01/2018, la certificazione del Revisore relativa alle risorse decentrate stabili dell'anno 2017 in complessivi lordi €. 17.272,43;
- **Che** l'importo disponibile assegnabile, decurtato del totale degli utilizzi delle progressioni in essere e delle indennità di comparto, ammonta ad €. 13.446,68;
- **Preso atto** che l'importo di €. 13.446,68 sarà oggetto di apposita contrattazione decentrata;
- **Ritenuto** pertanto, per i motivi sopra esposti, di dover provvedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, relativo al personale non dirigente e alla quantificazione degli utilizzi presunti, come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato "A");
- **Atteso** che verrà richiesto il parere del Revisore dei Conti sulla Costituzione del Fondo relativo all'anno 2025;
- **Che** le organizzazioni sindacali sono state informate;
- **Verificato** che con l'adozione del presente provvedimento non vengono coinvolti interessi propri;
- **Dato atto** che sul presente provvedimento viene espresso parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuto** necessario provvedere in merito;
- **Tutto** ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- **Di autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025, relativo al personale non dirigente e la quantificazione degli utilizzi presunti, come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- **Dato atto** che questo Ente ha ottenuto, in data 12/01/2018, la certificazione del Revisore relativa alle risorse decentrate stabili dell'anno 2017 in complessivi lordi €. 17.272,43;

- **Di dare altresì atto** che l'importo disponibile ammonta ad €. 13.446,68 e che lo stesso sarà oggetto di apposita contrattazione decentrata;
- **Di dare atto** che sulla Costituzione del Fondo relativa all'anno 2025 è in corso di acquisizione il parere da parte del Revisore dei Conti;
- **Di dare atto** l'Ente, ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e del D.M. 17/03/2020, collocandosi nella soglia intermedia, non può incrementare il rapporto tra spese di personale e media delle entrate correnti al netto dell'FCDE rispetto a quanto registrato nell'ultimo rendiconto approvato e, conseguentemente, non può avvalersi della facoltà di incremento del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 e s.m.i.;
- **Di dare atto** che a seguito della contrattazione decentrata, si procederà, in caso di necessità, ad effettuare apposita variazione di bilancio al fine di riallocare nel bilancio di previsione 2025/2027, negli appositi capitoli, la somma sopra indicata oltre agli oneri riflessi e all'IRAP;
- **Di dare atto** altresì che, si procederà con separati atti all'impegno delle spese determinate in sede di contrattazione decentrata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(ROSSO Dott.ssa Denise)



Denise Rosso



COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

Via G. Chiarlone n. 47 - 17058 PIANA CRIXIA (SV) - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022

E-Mail: ragioneria@comune.pianacrixia.sv.it

E-Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

Allegato "A"

DETERMINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE **ANNO 2025**

(Art. 79 del C.C.N.L. 2019/2021 sottoscritto il 16/11/2022)

A) RISORSE STABILI:

- Importo anno 2017 che comprende le risorse decentrate stabili di cui all'art. 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004 € 19.739,43
- Decurtazione di cui all'art. 9, comma 2bis D.L. 78/2010 e s.m.i.: - € 2.467,00
- Totale Certificato dall'organo di revisione** € **17.272,43**

• INCREMENTI:

- Art. 67, comma 2, lettera a) CCNL 16/18 € 499,20
- Art. 67, comma 2, lettera b) CCNL 16/18-(differenziale P.E.O.) € 92,30
- Art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 16/18 € 3.090,75
- Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 19/21 € 507,00
- Art. 79, comma 1, lettera d) CCNL 19/21 € 101,40
- Art. 79, comma 1-bis CCNL 19/21 (diff. B3-B1 n. 2 dip) € 2.249,80
- TOTALE RISORSE STABILI** € **23.812,88**

B) RISORSE VARIABILI:

TOTALE RISORSE VARIABILI € 0,00

C) DECURTAZIONI:

- Art. 23, c. 2 D.Lgs. 75/2017-Dec. Fondo rispetto limite 2016-2024 € 3.090,75
- TOTALE DECURTAZIONI** € **3.090,75**

TOTALE RISORSE DECENTRATE 2024 € **20.722,13**

D) UTILIZZO FONDO:

(Art. 80 CCNL 2019/2021)

- Progressioni orizzontali in essere € 2.547,41
- Art. 79, comma 1-bis CCNL 19/21 (diff. B3-B1 n. 2 dip) € 2.249,80
- Indennità di comparto CCNL 22/01/2004 art. 33 € 2.478,24
- TOTALE UTILIZZO FONDO** € **7.275,45**

E) RISORSE STABILI ASSEGNABILI

Totale delle risorse decentrate 2025, decurtato del totale dell'utilizzo del Fondo € **13.446,68**